



COMUNE DI FANANO

(Provincia di Modena)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 6 del 29.01.2019

Prot. _____ del _____

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019.

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di gennaio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1- MUZZARELLI STEFANO	Presente	8- SARGENTI CECILIA	Presente
2- MELLONI GANDOLFI MARTA	Assente	9- ZANARINI LIDIA	Presente
3- GHERARDINI ALESSANDRO	Presente	10- PASQUALI PAOLA GAETANA	Presente
4- GUERRIERI MORENO	Presente	11- BALLOCCHI GABRIELE	Presente
5- GUIDUCCI MARIA PAOLA	Presente	12- FORNI CLEMENTE MARIA	Presente
6- LUGLI LORENZO	Assente	13- PIGATI STEFANO	Presente
7- MINGHINELLI SIMONE	Presente		

Totale presenti **11**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Giovanelli Giampaolo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Muzzarelli Stefano, in qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Data 29.01.2019

N. 6- OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019. .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"; gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, con i quali è stata istituita e regolata l'Imposta Municipale Propria (d'ora in poi IMU);
- l'art. 13 del DL 06/12/2011 n. 201 convertito nella L. 22/12/2011 n. 214 che ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'IMU;
- gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, contenenti disposizioni in materia di IMU;
- Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni applicabili anche all'IMU;
- l'art. 1, commi da 639 a 702, della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 13 del citato art. 13 del DL n. 201/11 che, confermando l'applicabilità dell'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2001, estende alla disciplina dell'IMU la potestà regolamentare riconosciuta ai comuni ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97;
- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013, dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3bis, del DL n. 557 del 1993

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art.1 comma 14, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016), sono stati modificati i commi 639 e 669 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n.147 è stata soppressa l'imposizione ai fini TASI relativamente all'abitazione principale;
- ai sensi del medesimo citato art.1, comma 17, è previsto che il mancato gettito riscosso nell'anno precedente a quello in oggetto, a seguito di detta soppressione è parzialmente compensato da maggiori trasferimenti erariali;
- il Comune di Fanano, con propria delibera n. 29 del 20/07/2015, applicava la TASI esclusivamente agli immobili adibiti ad abitazione principale, e che quindi per l'anno di imposta 2019 nulla è dovuto a titolo della suddetta Tassa;
- dato atto che non residuano margini economici per ridurre le aliquote né di introdurre agevolazioni fiscali rispetto a quanto in vigore nell'anno precedente a quello in oggetto, dovendo garantire l'equilibrio del bilancio di previsione per l'anno in oggetto;

Considerato:

- che ai sensi della legge n. 228 del 20/12/2012, con effetto dall'anno 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
- che ai sensi del comma 9-bis inserito dall'art.56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L.27/2012 e successivamente, così sostituito dall'art.2 comma 2 lett. A) del D.L. 102/2012

convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1^a gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 dispone che "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Tenuto conto che, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, pubblicato nella G.U. n. 292 del 17/12/2018, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli Enti Locali è stato differito al 28/02/2019;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

- **Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2014 con la quale venivano approvate le aliquote ed agevolazioni d'imposta per l'anno 2014 in materia di IMU;
- **Considerato che:**
- non sono ancora state stabilite le quote di compartecipazione degli Enti per l'anno 2019 a titolo di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) attraverso la trattenuta di una quota del proprio gettito IMU da parte dell'Agenzia delle Entrate, di cui all'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 ma che è stata determinata la quota di alimentazione per l'anno 2018, pari a € 428.860,67;
- la legge n. 147/2013, art. 1 commi 203-729,730, e ss.mm.ii., disciplina la quota di alimentazione del FSC;
- il Comune di Fanano subisce un ulteriore prelievo a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale che, per l'anno 2019, non è stato ancora determinato ma che per l'anno 2018 ammonta ad € 541.966,11;
- **Tenuto conto** che dalla quantificazione stimata del Fondo di Solidarietà Comunale, sulla base degli importi stabiliti per l'anno 2018, e dal gettito stimato derivante dall'applicazione delle proprie citate entrate tributarie, il quale deve contribuire alla salvaguardia dell'equilibrio del bilancio di previsione, ai sensi di legge si rende necessario provvedere a fissare l'aliquota IMU;
- **Considerato** che, sulla base di quanto approvato nella seguente parte dispositiva e tenuto conto che le presenti previsioni sono basate sull'ipotesi di un andamento costante delle dinamiche rispetto all'anno appena trascorso, deriva che il gettito previsto nella rispettiva voce del bilancio di previsione per l'anno in oggetto a titolo di IMU è di € 1.685.000,00, al netto della quote stimate a titolo di alimentazione e di ulteriore prelievo per Fondo di Solidarietà Comunale;
- **Dato atto** che le previsioni di gettito relative all'IMU, sono state elaborate sulla base dei dati a propria disposizione che si è potuto acquisire:
 - con riferimento alla stima delle spettanze del Comune in materia dell'IMU e di Fondo Comunale di Solidarietà;
 - la previsione di gettito derivante dalle aliquote, detrazioni ed agevolazioni in materia di IMU, è stata elaborata sulla base delle informazioni relative alle somme incassate ai fini IMU nel 2018 e delle informazioni aggiornate della banca dati IMU contenuta nel gestionale in dotazione al Servizio Entrate;
- **Richiamato** l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e secondo le modalità di legge;
- **Visto** il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Fanano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2007 e s.m.i.;
- **Sentita** la relazione introduttiva del Sindaco, l'intervento del Consigliere Pasquali P.G. volto a conoscere se l'Amministrazione intenda ridurre l'aliquota IMU per le seconde case, attualmente alla percentuale massima, e la replica del Sindaco che evidenzia le grosse difficoltà che deriverebbero dalla riduzione dell'aliquota al finanziamento delle spese correnti ed al mantenimento dei servizi, dovendo

parte dei proventi IMU confluire per legge nel Fondo di Solidarietà Comunale cui il Comune di Fanano è tenuto a contribuire (il tutto integralmente registrato su supporto informatico ai sensi degli artt. 106 e 107 del Regolamento del Consiglio Comunale);

- Acquisito sul presente atto, ai sensi degli artt. 49, 1^a comma, e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria attestante la regolarità tecnica, la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile;
- Con la seguente votazione, resa per alzata di mano: Consiglieri presenti e votanti n. 11, voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 4 (Pasquali P.G., Forni C.M., Balocchi G., Pigati S.);

D E L I B E R A

Con riferimento all'anno d'imposta 2019, per le motivazioni e con gli scopi descritti in premessa che si richiamano e si approvano integralmente:

1) **DI APPROVARE**, le seguenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni dell'IMU:

1.1. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni:

Categoria	Aliquota	detrazione
Abitazione principale classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4,0 per mille	Euro 200,00
Abitazione principale classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute da cittadini iscritti al registro A.I.R.E. e pensionati nel paese dove risiedono, a condizione che le stesse non risultino locate	4,0 per mille	Euro 200,00
Abitazione principale classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute da pensionato o disabile avente dimora, residenza anagrafica e ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che le stesse non risultino locate	4,0 per mille	Euro 200,00
Tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, non rientranti nelle categorie precedenti	10,5 per mille	

2) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e secondo le modalità di legge.

3) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ed in conformità all'art. 134, 4^a comma, del D.Lgs. n. 267/2000, con la seguente separata votazione: Consiglieri presenti e votanti n. 11, voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 4 (Pasquali P.G., Forni C.M., Balocchi G., Pigati S.), stante l'urgenza di provvedere trattandosi di atto prodromico all'approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 la quale, a sua volta, risulta urgente al fine di poter attivare la gestione "ordinaria" non soggetta alle limitazioni imposte dall'"esercizio provvisorio", come disciplinato dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

DELIBERA N. 6 del 29.01.2019

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Muzzarelli Stefano

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanelli Giampaolo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Fanano (L. 69/2009) per quindici giorni consecutivi a partire dal _____(art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

Addì _____

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanelli Giampaolo

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

E' divenuta esecutiva in data _____ -

decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

Fanano, li __29.01.2019_____

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanelli Giampaolo